

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 43-4410

Attuazione a livello regionale della condizionalita' ex ante riferita al settore delle risorse idriche prevista dall'Accordo di Partenariato ai fini dell'accesso ai fondi europei relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 .

A relazione dell'Assessore Ferrero:

La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (DQA), recepita dal d.lgs 152/2006, all'art. 9 stabilisce che gli Stati membri debbano tener conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e della risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata nei Piani di Gestione delle acque e in particolare secondo il principio "chi inquina paga".

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di orientare l'attività agricola verso una maggiore compatibilità con l'ambiente e la tutela delle risorse idriche, all'articolo 19, ha introdotto elementi di condizionalità ex ante ai fini dell'accesso ai fondi della programmazione europea in campo agricolo relativa al periodo 2014-2020.

Il medesimo articolo fissa al 31 dicembre del 2016 il termine per gli adempimenti di quanto previsto ai fini della condizionalità ex ante da parte degli Stati membri.

Il successivo Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ha delineato i contenuti della condizionalità ex ante riferita al settore delle risorse idriche con un esplicito riferimento all'articolo 9 della DQA, così declinato nell'allegato V:

- a) esistenza di una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori ad usare le risorse idriche in modo efficiente;
- b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua.

La condizionalità ex ante relativa alle risorse idriche, richiamata dall'Accordo di Partenariato 2014- 2020, sottoscritto dallo Stato Italiano sull'utilizzo dei fondi europei, subordina l'erogazione dei predetti fondi, incluso il FEASR, al rispetto degli obblighi sopra richiamati.

Il suddetto Accordo, in particolare, prevede i seguenti criteri di verifica del soddisfacimento della condizionalità ex ante:

1. adozione del Piano di Gestione distrettuale in attuazione della Direttiva 2000/60/CE;
2. emanazione di Linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi;
3. emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo;
4. revisione dell'analisi economica dell'utilizzo idrico;
5. esplicitazione nella tariffa del servizio idrico integrato del costo ambientale e della risorsa.

In riferimento ai punti 1 e 2 dei criteri di verifica, per il Distretto del Po in data 17 dicembre 2015 con Deliberazione n. 1 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Distretto del Po è stato adottato il 2° Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG Po) relativo al periodo 2015-2021; il Piano è stato successivamente approvato con le integrazioni delle risultanze della

VAS in data 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Distretto; il PdG Po è attualmente in fase di approvazione definitiva da effettuarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per l'elaborazione di questo secondo ciclo di pianificazione di distretto è stato svolto un intenso lavoro dalla Regione Piemonte e dalle altre Regioni del bacino padano, con il coordinamento della Segreteria Tecnica dell'Autorità, finalizzato a:

- recepire le raccomandazioni fornite dalla Commissione Europea a seguito della valutazione del primo ciclo di pianificazione e rappresentate anche nell'EU Pilot 7304, documento che precede un eventuale avvio di procedura di infrazione, relativo nel caso specifico all'attuazione della Direttiva 2000/60/CE nel territorio italiano;
- approfondire le criticità ambientali ancora presenti nel Bacino idrografico del Po.

Una delle tematiche evidenziate dalla Commissione Europea riguarda proprio la necessità di integrare gli aspetti di analisi economica di supporto al Piano e dare a livello nazionale completa attuazione all'articolo 9 della Direttiva.

Al fine mettere in campo azioni di recupero per le tematiche evidenziate dalla Commissione è stato elaborato a livello nazionale un "Action Plan" per dare concretezza alle azioni migliorative necessarie per colmare le lacune esistenti; il piano di azione è coordinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) attraverso gruppi di lavoro specifici per tematica a cui partecipano i vari soggetti coinvolti a livello statale, tra i quali il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) e Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), distrettuale e regionale.

L'attività coordinata dal MATTM per affrontare il tema dell'analisi economica segue gli esiti del lavoro già avviato a partire dal 2013 dallo stesso Ministero, finalizzato alla predisposizione delle "Linee Guida nazionali per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua" approvate con DM 24 febbraio 2015, n. 39.

Le Linee Guida, da considerarsi quale misura necessaria per l'attuazione del principio comunitario della copertura dei costi degli utilizzi idrici, partendo dalle indicazioni dei documenti di riferimento comunitari, riportano i principi generali per l'applicazione del recupero dei costi in capo ai settori di impiego dell'acqua più coinvolti nel degrado delle risorse idriche, definendo gli utilizzi idrici prioritari, l'approccio per la quantificazione dei costi ambientali e della risorsa, le modalità di internalizzazione dei costi medesimi (mediante la revisione dei canoni e delle tariffe).

Il gruppo di lavoro nazionale dovrà rendere concretamente operativa l'applicazione del recupero dei costi e fornire gli elementi tecnici per l'attuazione dell'articolo 154, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, che prevede la definizione, con decreto del MEF di concerto con il MATTM, dei criteri generali per la determinazione da parte delle Regioni dei canoni di concessione di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e della risorsa.

Partendo da queste premesse, nell'ambito del 2° PdG Po la questione inerente l'analisi economica è stata affrontata inserendo misure specifiche, a livello distrettuale e regionale, finalizzate a dare recepimento ai documenti nazionali a seguito degli sviluppi tuttora in corso.

In questo contesto, e in attuazione della legge regionale 20/2002, così come modificata dalla legge regionale 22/2014, che recepisce i principi generali della Direttiva Acque in materia di determinazione del canone di concessione per l'uso di acqua pubblica, la Direzione "Ambiente, Governo e Tutela del Territorio" - ha attivato una Collaborazione Istituzionale con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Economia e statistica, con D.D. n. 522 del 30 novembre 2015, con lo scopo di fornire supporto all'implementazione dell'analisi economica del PdG Po con particolare riferimento al territorio piemontese.

Tale Collaborazione ha come obiettivo la predisposizione di una proposta metodologica di revisione della quantificazione dei canoni di concessione per l'uso di acqua pubblica, relativa alla situazione territoriale piemontese, con elementi strutturali di base tali da rendere l'approccio replicabile in altre realtà territoriali; lo studio si concentra su uno degli strumenti, i canoni, individuati dalle Linee Guida per l'internalizzazione del costo di utilizzo dell'acqua e delinea una

metodologia di quantificazione del costo ambientale dell'acqua strettamente correlata alle informazioni ambientali raccolte nei Piani di Gestione.

Lo studio presenta, inoltre, in coerenza con gli obblighi di adempimento alla condizionalità, elementi utili per l'attuazione di politiche di incentivazione dell'uso efficiente dell'acqua.

Dato atto che, in riferimento al punto 2 dell'Accordo di Partenariato, gli Uffici Regionali competenti per materia hanno sintetizzato, in linea con i lavori attualmente in corso del Gruppo nazionale coordinato dal MATTM, una "Proposta metodologica di revisione del canone di concessione per l'uso di acqua pubblica", che si allega (Allegato 2) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, quale contributo della Regione Piemonte all'attuazione dell'art.9 della Direttiva Quadro Acque.

In riferimento al punto 3 dei criteri di verifica dell'Accordo, inerente l'emanazione di Linee Guida nazionali per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, in data 31 luglio 2015 è stato emanato il relativo Decreto ministeriale.

Le predette linee guida contengono prime indicazioni tecniche generali per la quantificazione dei volumi prelevati, utilizzati a scopo irriguo e restituiti ed individuano nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) la piattaforma informatica di riferimento per monitorare nel tempo i volumi idrici prelevati e utilizzati a fini irrigui, raccogliere ed organizzare le informazioni prodotte da tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti.

L'articolo 3 delle richiamate Linee Guida demanda al Tavolo Permanente di coordinamento, istituito tra Ministeri, Autorità di distretto idrografico, Regioni, CREA, ANBI, ISTAT e Associazioni di categoria, di proporre ulteriori documenti tesi ad uniformare i metodi di stima delle grandezze non misurabili.

In data 3 agosto 2016 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha preso atto del documento "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)" prodotto dal Tavolo Permanente; documento tuttora non formalmente adottato.

Il D.Lgs. 152/06 all'articolo 95 prevede l'obbligo di misurazione dei volumi idrici prelevati e restituiti e l'emanazione delle specifiche Linee Guida nazionali.

La Regione Piemonte, con regolamento regionale 7R del 25 giugno 2007, ha da tempo definito obblighi di installazione, gestione e trasmissione dei dati relativi a prelievi e restituzioni di acqua a qualsiasi uso destinati.

In particolare, per quanto riguarda il comparto agricolo, si rileva che la quantificazione dei volumi idrici derivati e utilizzati costituisce il presupposto necessario per incentivare l'uso efficiente della risorsa idrica, attraverso una politica dei prezzi dell'acqua, e per procedere ad un adeguato recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei diversi settori di impiego dell'acqua.

Con deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585 sono state, altresì, definite le modalità di stima dei fabbisogni irrigui netti e lordi.

Con deliberazione di Giunta Regionale 11 luglio 2016 n. 38-36-18, infine, la Regione ha aderito al Protocollo d'intesa tra Autorità di Distretto, Regioni, Ministeri e Stakeholders finalizzato alla istituzione di un "*Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici in atto nel distretto del fiume Po*", con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e coordinare l'attuazione delle azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi, sia di valenza distrettuale che di sottobacino, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 145, comma 3 e degli artt. 167 e 168 del D.Lgs. 152/2006, nonché per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda il punto 4 dei criteri di verifica del soddisfacimento della condizionalità ex ante richiamati dall'Accordo di Partenariato, inerente in particolare la revisione dell'analisi economica dell'utilizzo idrico, si ritiene che tale criterio sia stato adeguatamente sviluppato negli elaborati specifici del Piano di Gestione del Po e che un maggior approfondimento dell'argomento

potrà avvenire in fase di reporting all'Unione Europea ai sensi dell'art.15 della Direttiva 2000/60/CE, anche a seguito dell'integrazione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti interessati al livello nazionale.

In riferimento, infine, al punto 5 dell'Accordo, relativo all'esplicitazione nella tariffa del servizio idrico integrato del costo ambientale e della risorsa, si rimanda ai documenti prodotti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI). In particolare con deliberazione 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/IDR (integrata e modificata con le deliberazioni 21 febbraio 2013 n. 73/2013/R/IDR e 28 febbraio 2013 n. 88/2013/R/IDR) l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il metodo non prevedeva ancora una specifica modalità di recupero delle suddette fattispecie di costi, ma esplicitamente manteneva aperta la possibilità di integrare successivamente la metodologia in vigore, anche in seguito a specifiche prescrizioni legislative. Con deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-1) e le relative disposizioni di completamento; nell'ambito delle misure necessarie a portare a compimento il quadro regolatorio l'Autorità ha disciplinato, tra l'altro, l'esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel vincolo ai ricavi del gestore a partire dal 2015, al fine di ottemperare a quanto disposto all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE. Infine con deliberazione 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR è stato, altresì, approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio.

Quanto sopra premesso, ritenuto di dare atto che il documento di cui al suddetto Allegato 2, "Proposta metodologica di revisione del canone di concessione per l'uso di acqua pubblica", costituisca il contributo della Regione Piemonte all'attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Quadro Acque, in particolare con riferimento al punto 2 dell'Accordo di Partenariato.

Considerata la necessità di proseguire le attività per recepire le Linee Guida ministeriali approvate con DM 24 febbraio 2015, n. 39, in raccordo con i lavori in corso a livello nazionale e distrettuale.

Considerata altresì la necessità di recepire le Linee Guida ministeriali approvate con Decreto 31 luglio 2015 entro il 31 dicembre 2016, come sancito dall'articolo 19, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come previsto dalle medesime Linee Guida al punto 5), nelle more della formale emanazione del documento metodologico per la stima delle grandezze non misurabili.

Ritenuto a tal fine, con particolare riferimento al punto 3 dell'Accordo di Partenariato, che il regolamento regionale 7R del 25 giugno 2007 e la successiva deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585 costituiscano strumenti di attuazione delle indicazioni contenute nelle suddette Linee Guida del 31 luglio 2015.

Ritenuto, inoltre, che per la completa attuazione delle predette Linee Guida occorra procedere a definire le modalità di misura degli utilizzi, di stima di prelievi, restituzioni e rilasci in falda, nonché le modalità di gestione dei flussi di informazione delle grandezze di interesse del sistema informativo nazionale SIGRIAN, coordinandole con quanto emergerà dai lavori dell'Osservatorio sugli utilizzi idrici in atto nel Distretto del Po in merito alla definizione dei misuratori di primo e secondo livello ed alla gestione dei flussi informativi in tempo reale sui prelievi di acqua di interesse per la gestione della scarsità e siccità.

Considerato che la definizione degli aspetti sopra richiamati è subordinata, inoltre, alla previa formalizzazione a livello nazionale delle metodologie di stima delle grandezze non misurabili e all'acquisizione del parere dell'Autorità di Distretto del Po, come previsto dal punto 5 delle Linee Guida nazionali del 31 luglio 2015.

Ritenuto pertanto di approvare il "Crono Programma delle attività per l'attuazione delle Linee Guida ministeriali approvate con Decreto 31 luglio 2015", riportato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che delinea un percorso temporale per le attività da sviluppare, finalizzato anche all'ottimizzazione dei flussi informativi in modo da non aggravare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese; ritenuto parimenti di demandare ai competenti Settori delle Direzioni "Agricoltura" e "Ambiente, Governo e Tutela del Territorio" la verifica della fattibilità tecnico-operativa in raccordo con le competenti strutture ministeriali e

l'acquisizione del parere dell'Autorità di Distretto del Po, come previsto dal punto 5 delle Linee Guida nazionali del 31 luglio 2015.

Dato atto che il presente provvedimento non genera oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

in relazione al rispetto degli obblighi di condizionalità ex ante previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 nonché dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, richiamati dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, finalizzato all'accesso ai fondi della programmazione europea in campo agricolo:

- di stabilire che il regolamento 7R del 25 giugno 2007, recante disposizioni circa gli obblighi di installazione, gestione e trasmissione dei dati relativi a prelievi e restituzioni di acqua a qualsiasi uso destinati e la successiva deliberazione di Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585 in merito alle modalità di stima dei fabbisogni irrigui netti e lordi, costituiscono le modalità con le quali il Piemonte adempie a quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali sulla regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con DM 31 luglio 2015;
- di approvare il "Crono Programma delle attività per l'attuazione delle Linee Guida ministeriali approvate con Decreto 31 luglio 2015", riportato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, demandando ai competenti Settori delle Direzioni "Agricoltura" e "Ambiente, Governo e Tutela del Territorio" di verificare la fattibilità tecnico-operativa in raccordo con le competenti strutture ministeriali e di acquisire il parere dell'Autorità di Distretto del Po come previsto dal punto 5 delle Linee Guida nazionali del 31 luglio 2015;
- di dare atto del documento "Proposta metodologica di revisione del canone di concessione per l'uso di acqua pubblica", riportato nell'Allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, quale contributo della Regione Piemonte all'attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Quadro Acque;
- di dare mandato agli Uffici competenti della Direzione "Ambiente, Governo e Tutela del Territorio" di proseguire il lavoro sopra richiamato in raccordo con le attività in corso a livello nazionale coordinate dal Ministero Ambiente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché, ai sensi degli articoli 12 e 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Crono Programma delle attività finalizzate all'integrale recepimento delle Linee Guida nazionali sulla quantificazione dei volumi ad uso irriguo approvate con Decreto Ministeriale 31 luglio 2015

Le attività sinteticamente descritte saranno sviluppate in modo coordinato e sinergico dalle competenti Direzioni Agricoltura e Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.

Entro il 31 marzo 2017

- Elaborazione di una prima proposta di documento tecnico relativo a:
 - ✓ criteri e modalità di misura degli utilizzi irrigui (*alla testa del distretto irriguo*);
 - ✓ modalità di stima di prelievi, rilasci in falda e restituzioni ai corpi idrici, in assenza di dati di misura;
 - ✓ modalità di alimentazione del SIGRIAN, previo raccordo tecnico-operativo con le competenti strutture ministeriali, con riferimento sia all'irrigazione collettiva sia all'auto approvvigionamento e di armonizzazione con la banca dati SIRI, ottimizzando i flussi informativi in modo da non aggravare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese.

Entro il 31 maggio 2017

- Identificazione, nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sugli utilizzi idrici in atto nel distretto, dei misuratori strategici per la gestione della scarsità e siccità e delle modalità di gestione del relativo flusso dati;
- Confronto con i Consorzi di irrigui di secondo grado e ANBI e acquisizione delle relative osservazioni.

Entro il 20 giugno 2017

- Revisione ed eventuale integrazione della proposta tecnica di documento alla luce di quanto emerso dai lavori dell'Osservatorio e dal confronto con Consorzi di irrigui di secondo grado e ANBI;
- Inoltre all'Autorità di distretto del documento tecnico per l'acquisizione del parere previsto dal punto 5 delle LG MiPAAF.

Entro il 10 luglio 2017

- Stesura del testo definitivo di documento tecnico di integrale recepimento delle LG MiPAAF da inviare alla Giunta regionale per l'approvazione.

Entro il 31 luglio 2017

- DGR di approvazione delle modalità di recepimento a livello regionale delle LG MiPAAF 31 luglio 2015

Allegato 2

Proposta metodologica di revisione del canone di concessione per l'uso di acqua pubblica

1. Introduzione

Lo studio in attuazione dell'Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino si propone di contribuire alla predisposizione di una proposta metodologica di revisione dei canoni per l'uso di acqua pubblica, con riferimento alla gestione dell'acqua sul territorio della Regione Piemonte, in coerenza con le richieste contenute nell'art. 9 della Direttiva Quadro Acque (DQA), ovvero:

- 1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio 'chi inquina paga (omissis).*
- 2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.*
- 3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.*
- 4. Gli Stati membri non violano la presente Direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici.*

Prima di procedere alla presentazione della proposta di revisione è bene far luce su alcune definizioni che risultano dirimenti per l'interpretazione delle indicazioni contenute nella DQA e che, come nel caso della definizione dei servizi idrici per la Germania, possono essere all'origine di procedure di infrazione.

1.1 I Servizi Idrici

I **servizi idrici** (art. 2, comma 38) sono definiti come: *‘tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica: (a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee; (b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali.’*

Si tratta dunque dei servizi forniti tramite infrastrutture idriche, e gestiti in genere attraverso *public utilities*, per il prelievo, lo stoccaggio, la distribuzione e il trattamento dell’acqua. Al fine di offrire una più completa descrizione dell’eterogeneità nell’interpretazione dell’art.2 comma 1 riportiamo il quadro sinottico delle definizioni adottate nelle diverse legislazioni europee (European Environment Agency, 2013) (Tabella 1).

Tabella 1. Definizione di ‘Servizi Idrici’ nelle legislazioni Europee

Country	Definition of water services
England & Wales	Not found in national legislation. However, the Water Environment Regulations (England and Wales) point to the definition given by the WFD: 'All services which provide, for households, public institutions or any economic activity: (a) abstraction, impoundment, storage, treatment and distribution of surface water or groundwater; (b) wastewater collection and treatment facilities which subsequently discharge into surface water'.
Scotland	Water services are defined in Section 23(4) of the Water Environment and Water Services Act (Scotland). The definition is the same as in the WFD.
Netherlands	Water services are not defined in the Water Act. Since the Water Act refers to the WFD, it may be assumed that the definition of the WFD applies. In policymaking, the Netherlands distinguish five types of water services: water production and supply; collection and removal of rainwater and wastewater; wastewater treatment; groundwater management; and management of regional water systems.
France	Article L2224-7 of the General Local Authorities Code states that: (a) all services dealing with all or part of the production by catchment or pumping, the protection of the abstraction area, the treatment, the transportation, the storage and the distribution of water intended for human consumption is a drinking water supply service; (b) all services dealing with all or part of the collection, the transportation, the sewage treatment and the elimination of sludge is a public service of wastewater treatment.
Germany	According to EU standards, 'water services' is a broad term that includes, for example, the water supply used for the cooling of industrial plants and agricultural irrigation. Germany applies the rules only for drinking water supply and for disposal and treatment of wastewater. Drinking water (according to Trinkwasserverordnung) is all water that is destined for human use, excluding mineral water, medicinal water, water for pools, and water used in drinking water installations that is not considered part of drinking water installation, according to the generally recognised technical standards. Wastewater (according to Abwasserabgabengesetz): In accordance with this law, wastewater is classified as water that has been modified by domestic, industrial,

	<p>agricultural, or other usages and runs off together with the unwanted infiltration water (dirty water) as well as rainwater running off and collected from paved or otherwise covered areas(storm water). Also, water coming from waste treatment and deposit plants is defined as dirty water.</p> <p>Wastewater disposal (according to Wasserhaushaltsgesetz) involves the collection, propagation, treatment, discharge, seepage, of wastewater, for example, as well as the dehydration of sewage sludge. The elimination of sludge from small sewage plants is also part of wastewater disposal.</p>
Slovenia	<p>According to the Environmental Protection Act, mandatory municipal public utility services in the field of environmental protection (related to water services) are: (a) drinking water supply; (b) discharge and treatment of urban wastewater and run-off rainwater. • Plants and installations necessary for the provision of public utility services referred to in the preceding paragraph shall be considered infrastructure of local importance.</p> <p>The municipality shall guarantee the provision of public utility services referred to in the first paragraph of Environmental Protection Act in line with regulations governing public utility services.</p> <p>According to the decree and rules, public services are required to provide a clean water supply to all premises where people are accommodated and/if the water is used for animal care (related to water supply). Public services are required to provide (related to wastewater): (a) draining and purifying wastewaters that are drained in public sewers; (b) adoption of municipal wastewater and sludge from septic tanks; (c) ensuring the performance of the initial measurements and operational monitoring or the estimates; (d) draining and cleaning of draining wastewater that is discharged into the sewer system from public areas or roofs.</p>
Croatia	<p>According to the Law on financing of water management (Article 2), 'water management' (<i>vodno gospodarstvo</i>) covers the activities of water management, detailed activity melioration drainage, irrigation and water services in terms of the Law on waters of the Republic of Croatia.</p>
Serbia	<p>The law on waters defines integrated water management (Article 24) as the set of measures and activities towards maintenance and improvement of the water regimes, security of necessary water in required quality for different aims and water protection from pollution and other damage. Water management is in the jurisdiction of the Republic of Serbia and is implemented through the relevant ministry and other ministries and institutions of the autonomous provinces, local self-government and public water utilities.</p>
Spain	<p>The definition of water services as stated in the Spanish Water Act is as follows. Services related to water: all activities related to the management of water resources which make possible their use, i.e. abstraction, storage, transport, treatment, distribution of surface or groundwater, as well as the collection and treatment of wastewater to be subsequently discharged into surface water bodies. Also included in this classification are the activities executed for protecting people and goods from floods. In the sectoral documentation, the integrated water cycle is understood as a sequence of three basic phases which in turn are subcategorised into sub-phases: (a) water supply (collection, regulation, transport, treatment, storage and distribution); (b) water sanitation (sewage, wastewater depuration and treatment, management of sludge and utilisation of biosolids); (c) reutilisation.</p> <p>The definition of water service used by the Spanish Association of Water Supply and</p>

	<p>Sanitisation (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)) is as follows: (a) The integrated concept of water services consists of the public supply of water for domestic human consumption, the collection of wastewater through sewage networks, its treatment and, in given cases, the regeneration process necessary for reutilisation. (b) The water supply service consists of the permanent provision of potable water to the location of individual use under a specific contract between the service provider and the client. It comprises water abstraction and distribution operations. (c) The sewerage services consist of the operation of the collection networks that collect the wastewater received by the public sanitation systems and transfer it to treatment facilities. (d) The wastewater treatment services involve the purification of sewage waters in the designated treatment facilities to control the quality level of the water returned to the environment. The combination of sewage and wastewater treatment services is referred to as water sanitation.</p>
--	---

Tabella 1. Fonte: EEA Technical Report No16/2013, Assessment of cost recovery through water pricing, 2013.

1.2 Costi Ambientali e Costi della Risorsa

Nella stessa pubblicazione la EEA (2013) definisce i **costi ambientali** connessi all'uso dell'acqua nel modo seguente:

Environmental costs consist of the environmental damage costs of aquatic ecosystem degradation and depletion caused by a particular water use (e.g. water abstraction or the emission of pollutants). [...] A distinction can be made between damage costs to the water environment and to those who use the water environment. Interpreted in terms of the concept of total economic value, one could argue that the environmental damage costs refer to non-use values attached to a healthy functioning aquatic ecosystem, while the costs to those who use the water environment refer to the corresponding use values.'

I **costi ambientali** si riferiscono direttamente alla riduzione o perdita di servizi ecosistemici che l'acqua fornisce nel suo ambiente/stato naturale – servizi d'uso quali la capacità di autodepurazione dei corpi idrici o la qualità delle opportunità ricreative, e servizi non d'uso quali il contributo alla conservazione di habitat e biodiversità. Coerentemente con questa definizione nel seguito si terranno dunque separati *servizi ecosistemici* (offerti dall'acqua lasciata nell'ambiente naturale) e *servizi idrici* (offerti dagli esseri umani prelevando e distribuendo l'acqua attraverso una rete infrastrutturale).

Se la definizione dei costi ambientali risulta di facile interpretazione, l'espressione **costi della risorsa** viene associata a diversi concetti che richiedono un ulteriore sforzo interpretativo:

Resource costs are defined as the opportunity costs of using water as a scarce resource in a particular way (e.g. through abstraction or wastewater discharge) in time and space. They equal the difference between the economic value in terms of net benefits of present or future water use (e.g. allocation of emission or water abstraction permits) and the economic value in terms of net benefits of the best alternative water use (now or in the future). Resource costs only arise if alternative water use generates a higher economic value than present or foreseen future water use (i.e. the difference between net benefits is negative). Resource costs are therefore not necessarily confined to water resource depletion only (in terms of water quantity or water quality). They arise

as a result of an inefficient allocation (in economic terms) of water and/or pollution over time and across different water users.

In primo luogo, il costo della risorsa viene accostato al costo opportunità dell'utilizzo della stessa, vale al dire al costo di un determinato utilizzo in termini di rinuncia agli altri potenziali utilizzi alternativi. In secondo luogo ci si riferisce al costo della risorsa come a un costo di scarsità della stessa. Infine, il costo della risorsa viene definito come quel costo che deriva da una allocazione inefficiente della risorsa nel tempo e/o nello spazio.

2. Recupero dei costi e Principio 'Chi Inquina Paga' nella Direttiva Quadro Acque

La DQA all'art. 9, comma 1 introduce il principio del recupero dei costi dei servizi offerti dalla risorsa includendo anche i costi ambientali connessi all'uso della stessa. Un secondo principio sancito dal comma 1 è quello secondo cui il recupero dei costi avvenga seguendo due principi: sostenibilità economica e *polluter pays principle (PPP)*.

Obiettivo della prima fase di questa proposta è individuare i costi ambientali connessi all'uso della risorsa, con particolare attenzione ai servizi ecosistemici. A tal fine è necessario mappare tutti i servizi forniti dalla risorsa per individuare quelli che potenzialmente subiscono un maggiore impatto dal suo consumo.

È necessario differenziare, in primo luogo, gli effetti generati dai diversi usi dell'acqua: se il danno generato dal prelievo di un'unità di risorsa è identico ed indipendente dall'uso per cui l'acqua è stata estratta, la qualità della restituzione di quest'ultima è invece fortemente connessa all'uso. Il '*polluter pays principle*' richiede infatti di giungere a una determinazione dei costi connessi all'uso dell'acqua a livello settoriale, per poter associare correttamente a ciascun utilizzatore finale i costi connessi a quel determinato utilizzo.

Lo stato quanti-qualitativo "buono" delle acque è l'obiettivo imposto agli Stati Membri dalla DQA da perseguire e/o mantenere. Un'interpretazione stringente di questi obiettivi farebbe propendere per una valorizzazione economica delle pressioni esclusivamente per i corpi idrici che non presentino uno stato buono. Questo approccio, definibile *regulation-centered*, sottintende che, qualora le pressioni siano assorbite dalla capacità assimilativa del sistema, le esternalità derivanti dall'uso dell'acqua possano considerarsi pari a zero. Tuttavia, nella definizione dei canoni secondo il principio chi inquina paga, è fondamentale tenere in considerazione il rischio di osservare effetti dinamici. Tali effetti potrebbero manifestarsi come un generale livellamento del danno con la potenziale migrazione delle pressioni verso comparti a più alta qualità ambientale (ai quali è associato un più contenuto canone d'uso). Al fine di minimizzare tali effetti distorsivi si suggerisce di regolare le pressioni in modo continuo, indipendentemente dai passaggi di stato quanti-qualitativo dei corpi idrici. Questo approccio, definito *conservation-centered*,

considera le esternalità generate dall'uso dell'acqua sempre diverse da zero a prescindere dallo stato del corpo idrico su cui la pressione insiste.

2.2 Cost Recovery nei paesi membri

Il livello del recupero dei costi è una misura della capacità del sistema di ottenere, attraverso il gettito generato dalla riscossione di tariffe e concessioni, le risorse necessarie per il mantenimento della fornitura del servizio. Le statistiche ufficiali ci mostrano un quadro piuttosto eterogeneo tra i paesi e soprattutto tra i settori: il servizio idrico integrato risulta l'unico settore in cui i livelli di recupero sono prossimi al 100% (Fig. 1).




Figura 1. Assessment of cost recovery through water pricing. Fonte: EEA Technical Report No16/2013, 2013.

Negli ultimi anni vi sono stati alcuni tentativi, seppure piuttosto esigui numericamente, di internalizzazione dei costi ambientali connessi al prelievo e alle esternalità negative generate dall'uso della risorsa.

In Spagna, il cosiddetto *Canon de agua*, è un'imposta che dovrebbe includere il costo ambientale ed il costo della risorsa al fine di garantire abbondanza e qualità. L'imposta viene calcolata sulla base dei quantitativi prelevati in ambito domestico ed industriale con un sistema a blocchi tariffari crescenti.

In Francia, la tariffa si differenzia sulla base della qualità e la quantità di acqua utilizzata ed in base ad altri parametri (tipologia di abitato, uso della risorsa.).

L'Environmental Protection Act sloveno si pone l'obiettivo di adottare il *polluter pays principle* attraverso una serie di misure per il finanziamento di politiche di protezione ambientale. Il programma nazionale riconosce i seguenti obiettivi: aumento di risorse economiche per investimenti in progetti legati all'ambiente, accelerazione nell'introduzione di sgravi fiscali e l'introduzione di un sistema di depositi e rimborsi.

Olanda e Scozia hanno implementato misure che mirano all'introduzione nelle tariffe di voci strettamente connesse ai costi ambientali derivanti dall'uso della risorsa. Chi inquina o peggiora la qualità dell'acqua, ad esempio, è tenuto a pagarne la purificazione. Per quanto riguarda i costi dei prelievi di risorsa, la Scozia applica una tariffazione sull'estrazione mentre l'Olanda applicava, fino al 2012, una tassa sul prelievo da acque sotterranee.

Non esiste ancora una strategia uniforme di implementazione dell'articolo 9 della DQA che spesso non viene applicato correttamente o non viene applicato tramite una struttura efficace di recupero dei costi. Questo è confermato dalla dinamica del gettito derivante dalla riscossione di tasse ambientali e/o canoni per l'uso dell'acqua. Come mostra la Tabella 3 non vi sono evidenti cambiamenti nel gettito che potrebbero far pensare ad un principio di internalizzazione dei costi.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Germany (all Länder)	339 480	289 140	269 330	254 040				
France (all agencies)	1789300	1 665800	1 730400	1 876200	1 838700	1 959600	2 044700	2 084 000
Spain (ACA)	326 110	336 967	322 127	347 518	366 420			
– Canon de agua	326 110	336 967	322 127	347 518	366 420			
United Kingdom (EA)	119 400	114 300	184 500	188 900	200 000	200 600	194 300	196 700
– Abstraction charges	119 400	114 300	123 100	123 700	134 200	134 800	131 600	134 500
– Environmental Permitting Regulations Water Quality			61 400	65 200	65 800	65 800	62 700	62 200
Scotland (SEPA)	12 728	13 940	16 954	18 867	19 452	19 082	19 459	19 929
– Control of Pollution Act discharge application consents	12 466	13 116						
– Groundwater regulations	262	302						

- WFD		522	16 954	18 867	19 452	19 082	19 459	19 929
-------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tabella 2. Fonte: EEA Technical Report No16/2013, *Assessment of cost recovery through water pricing*, 2013.

3. L'applicazione del principio di cost recovery all'uso di risorse idriche: un approccio metodologico per la riforma del sistema di canoni di concessione.

L'approccio metodologico che proponiamo si suppone sia in grado di aderire al principio della *cost recovery* e al *polluter pays principle* come indicato all'art. 9 della WFD. Si basa sulla scomposizione del costo totale dell'uso dell'acqua in **costi finanziari, costi della risorsa e costi ambientali**:

$$CT = C^F + C^A + C^R \quad [1]$$

Questa suddivisione richiama coerentemente quanto predisposto dall'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 39 del 24/02/2015 (*Linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4,5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE*).

I costi finanziari (C^F) sono "i costi legati alla fornitura e alla gestione degli usi e dei servizi idrici" (Linee Guida, p. 9), ovvero comprendono i costi del capitale e i costi operativi propri della gestione e della manutenzione della fornitura. Questa voce di costo richiama direttamente le metodologie di stima dei costi in essere nei piani di gestione periodicamente predisposti dalle Autorità di Distretto competenti. Tale voce potrà essere declinata in funzione dell'uso idrico considerato; nel caso del Servizio Idrico Integrato (SII) viene utilizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) come predisposto dall'Autorità dell'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) con Delibera 664/2015 (Box 1).

BOX 1. I Costi Finanziari (fonte AEEGSI)

I costi finanziari dell'uso della risorsa vengono determinati in coerenza con la Delibera 664/2015 dell'Autorità dell'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) che definisce le componenti di costo del Metodo Tariffario Idrico (MTI-2).

Lo schema tariffario proposto definisce il Vincolo Riconosciuto ai ricavi del Gestore (VRG) come:

$$VRG = Capex + FoNI + Opex + RC_{Tot} + ERC \quad [2]$$

Ciascun addendo della formulazione del VRG può essere descritto come¹:

- *Capex*: rappresenta i costi delle immobilizzazioni (include gli oneri finanziari, gli ammortamenti e gli oneri fiscali);
- *FoNi*: questa componente è a servizio di obiettivi specifici ed in particolare il fondo è destinato al finanziamento di nuovi investimenti identificati come prioritari per il servizio fornito;
- *Opex*: costi operativi per la fornitura del servizio nell'arco temporale di riferimento
- *RC_{Tot}*: componente a conguaglio rispetto alle gestioni precedenti
- *ERC*: la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa non inclusi negli altri termini della VRG.

Nella definizione di VRG i costi di finanziari sono rappresentati dagli addendi di eq. 2 ad eccezione della componente riferibile ai costi ambientali e della risorsa.

Nel primo periodo regolatorio (2012-2015) l'AEEGSI ha posto per il 2014 la componente ERC pari a zero rimandando la determinazione della stessa a piani regolatori successivi. Solo in alcuni casi sono stati riconosciuti, all'interno delle componenti dei costi finanziari, particolari oneri finalizzati all'attuazione di specifiche misure di salvaguardia della risorsa in alcuni territori (caso dei territori montani dell'ATO Torinese).

A partire dal 2015 e con il nuovo piano regolatorio l'Autorità suggerisce di valorizzare i costi ambientali e della risorsa esprimendoli attraverso le voci di costo operativo riferite a: depurazione, potabilizzazione e operazioni di telecontrollo. Potranno, inoltre, essere valorizzati come costi ambientali gli investimenti volti all'attuazione di misure specifiche di tutela e conservazione della risorsa idrica.

Per costi ambientali (C^A) intendiamo (coerentemente con la prima definizione di costo ambientale contenuta nelle Linee Guida) la perdita di valore delle risorse idriche conseguente al degrado di ecosistemi acquatici causato dagli usi antropici dell'acqua. In

¹ Per una più dettagliata trattazione della definizione del MTI si rimanda all'All. A della Del. 664-15 (<http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/664-15all.pdf>).

altre parole il costo ambientale equivale al danno arrecato all'ambiente e agli ecosistemi dall'uso della risorsa.²

Il concetto chiave in questa definizione è quello di 'danno' (a cui le Linee Guida dedicano una scheda di approfondimento a pag. 10). Il danno grava su due dimensioni, quella quantitativa e quella qualitativa, ed è associabile alle alterazioni quali-quantitative della risorsa rispetto ai valori stimati come 'naturali', cioè prevalenti in assenza di utilizzo da parte degli esseri umani.

Possiamo dunque quantificare il **costo ambientale** dell'uso dell'acqua per singolo punto di prelievo come la somma **dei costi connessi alle quantità di risorsa prelevata/consumata e dei costi connessi alla ridotta/alterata qualità di acqua restituita**.

Verrà utilizzata una misura biofisica (litri, litri/sec, kW) per definire le quantità prelevate per ogni utenza in ogni punto di prelievo. Questa misura, che rappresenta la domanda di risorsa per ciascuna utenza è funzione dell'*idroesigenza* dell'attività produttiva e/o di consumo. Idealmente, il suddetto valore dovrebbe corrispondere all'effettiva quantità prelevata. I canoni odierni sono calcolati sulla base della portata media, una misura teorica calcolata come rapporto tra il volume massimo concesso nell'anno solare e il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato. Nel corso delle simulazioni della revisione dei canoni verrà analizzato e valutato l'uso della portata massima in luogo della portata media con la finalità di introdurre un incentivo all'adozione di misuratori di prelievo, dove fattibile, e comunque alla riduzione della portata massima richiesta in concessione.

Al **prelievo** di ciascuna unità di risorsa sarà assegnato un valore monetario che sia misura del danno ambientale arrecato agli ecosistemi attraverso la sottrazione di acqua. È un valore generale per unità di prelievo, valido per tutto il territorio, che unitamente alla misura quantitativa del prelievo rappresenta il costo totale connesso al prelievo della risorsa.

Il valore del costo unitario della risorsa è stimabile attraverso la valutazione monetaria della perdita di servizi ecosistemici per unità di prelievo. Nella prima fase di questo studio l'analisi verrà fondata sul costo delle misure adottate per la riduzione della pressione relativa al prelievo della risorsa e su valori disponibili in letteratura e validati a livello internazionale, come i risultati dell'iniziativa TEEB, patrocinata dall'UNEP (Var der Ploeg et al. 2010), espressi in termini di intervalli di valori. In una successiva fase attuativa si propone di validare la trasferibilità dei valori scelti nell'intervallo identificato attraverso studi *ad hoc* sul territorio piemontese.

² La definizione di costo ambientale contenuta nelle Linee Guida, e che proponiamo anche nel nostro documento, è la seguente: "[...] i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori, nonché ai costi legati alla alterazione/riduzione delle funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per le eccessive **quantità addotte** sia per la minore **qualità dell'acqua**, tali da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivanti dal valore assegnato al **non-uso** di una certa risorsa" (grassetto aggiunto).

Nella realtà il costo ambientale marginale può dipendere dalla dimensione spazio-temporale del prelievo e da condizioni di scarsità relativa che vanno tenute in considerazione nella definizione del costo unitario del prelievo. A tal fine, per correggere il costo di un'unità di prelievo tenendo conto dello stato quantitativo e qualitativo del corpo idrico da cui l'acqua è prelevata, potranno essere opportunamente introdotti nella definizione del canone alcuni parametri correttivi correlati agli indicatori utilizzati ai sensi della DQA e della normativa italiana di recepimento.

Lo stato quantitativo dei Corpi Idrici superficiali può essere misurato, ad esempio, sulla base dell'indice IARI³ (previsto dalla normativa vigente) e delle classi di stato in cui il corpo idrico è classificato utilizzando tale indice. Un'alternativa potrebbe essere il ricorso all'indice WEI+ (Water Exploitation Index Plus), individuato dal Piano di Bilancio Idrico del Distretto del Po, in fase di applicazione per il territorio regionale. Per le acque sotterranee, il parametro che pesa per lo stato quantitativo può essere determinato sulla base dello Stato Quantitativo elaborato per i corpi idrici sotterranei ai sensi della DQA.

Per avere, inoltre, un riferimento di ponderazione dello stato qualitativo del corpo idrico da cui l'acqua è prelevata, può essere utilizzata la classificazione dei corpi idrici⁴ ai sensi della DQA, con riferimento allo Stato Ecologico⁵ per i corpi idrici superficiali e allo Stato Chimico⁶ per le acque sotterranee.

Infine, potranno essere utilizzati altri parametri a correzione del costo unitario del prelievo sulla base di casi specifici come ad esempio la presenza di prelievi di risorsa riservata al consumo umano per usi diversi dall'uso idropotabile da falda profonda, che per le sue caratteristiche è generalmente destinata all'uso umano, e pertanto da tutelare⁷.

Tutti i parametri sin qui elencati sono caratterizzati da un elevato livello di flessibilità che li rende aggiornabili nel tempo ed adattabili in funzione della classificazione di qualità ambientale dei corpi idrici prevista dalla DQA e sancita dal Piano di Gestione del Distretto con cadenza sessennale.

³ Indice di Alterazione del Regime Idrologico.

⁴ I corpi idrici sono definiti sulla base dell'appartenenza a zone con caratteristiche morfologiche, pressioni, qualità dell'acqua omogenee. Il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 definisce un corpo idrico superficiale: "un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere".

⁵ Lo Stato Ecologico include indicatori della qualità biologica, parametri chimico-fisici e inquinanti specifici.

⁶ Lo Stato Chimico include parametri chimico-fisici.

⁷ Regio Decreto n.1775/33, art. 12 bis come modificato dall'art. 96, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 ; Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ', Articolo 16.

Se quanto esposto sin qui riguarda la valorizzazione del costo connesso al solo prelievo della risorsa, inteso come danno arrecato alla fornitura di servizi ecosistemici, il canone dovrà inoltre prevedere una componente in grado di catturare il valore monetario dell'esternalità causata da tutte le **alterazioni qualitative** dell'acqua restituita (inquinanti, alterazioni termiche e meccaniche). Questa misura di costo dell'inquinamento generato è funzione dell'attività produttiva svolta o più in generale dell'uso idrico, potrà essere stimata sulla base dei costi di depurazione oppure di mitigazione delle emissioni e/o alterazioni, non già internalizzati, specifici per categorie di alteranti (disponibili da *EU Common Implementation Strategy*, 2004). L'attribuzione del valore monetario alle alterazioni qualitative potrà avvenire, inoltre, prendendo a riferimento i costi delle misure previste nei Piani di gestione distrettuali. Questi saranno la base informativa per definire costi 'standard' per l'ottenimento di specifici obiettivi di contenimento delle pressioni. Le misure monetarie potranno essere aggiornate con la cadenza sessennale propria dei piani di gestione al fine di tenere in considerazione nuove misure adottabili e/o variazioni dei costi.

Anche nel caso del costo unitario delle emissioni potrà essere introdotto un parametro con la funzione di correggere il costo ambientale della restituzione dell'acqua prelevata tenendo in considerazione la qualità dei corpi idrici nei quali avviene la restituzione. Mentre si connette il costo del prelievo alla qualità dell'acqua determinata sulla base di una risoluzione fine, a livello di corpo idrico, per il costo ambientale connesso alla restituzione è opportuno utilizzare una scala maggiore. Poiché per alcune tipologie di usi non è possibile identificare il punto esatto di restituzione, si assume come qualità delle acque che ricevono l'immissione dell'acqua restituita un valore mediano dello stato ecologico dei corpi idrici del sottobacino idrografico in cui è localizzato il prelievo. Tale correttivo potrà essere annullato in casi specifici come la restituzione in pubblica fognatura, in quanto in questo caso i costi di depurazione si intendono già internalizzati tramite la tariffa del servizio idrico.

In generale, l'introduzione di parametri correttivi intende richiamare nel calcolo del canone il principio dell'uso solidale dell'acqua secondo cui se lo stato quanti/qualitativo della risorsa migliora tutti pagheranno meno in futuro e viceversa.

Si potrà, infine, tener conto nell'approccio metodologico proposto anche di correttivi che riducano e/o modifichino la quota del canone al fine di generare incentivi all'uso virtuoso della risorsa e premiare buone pratiche quali ad esempio: (i) attività agricole incluse in Aree Agricole ad Alto Valore Naturalistico, (ii) attività agricole che dispongano di certificazione Bio, (iii) attività industriali con certificazioni ambientali.

Una volta definita la nuova struttura di quantificazione dei canoni, sarà predisposta una analisi della sostenibilità economica come previsto nella DQA (art. 9). Quest'ultima imprescindibile fase di lavoro consentirà di identificare, per ciascuno uso, l'impatto che la revisione dei canoni avrà sui redditi medi di ogni settore interessato.

Questa analisi, seppure semplice e non esaustiva, consentirà di evidenziare eventuali criticità della proposta e offrire una base informativa di sostenibilità economico-finanziaria per ciascun uso.